



## UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE PROVVEDIMENTO n. 22/2023

---

Il giorno 2 ottobre 2023, mediante applicativo Microsoft Teams, si è svolta in camera di consiglio l'udienza di discussione ex articolo 75 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente;

Avvocato Valerio Carughi;

Notaio Giorgio Pozzoli.

Alla presenza:

dell'Ufficio del Procuratore federale, per tramite del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica Avvocato Valeria Ruoppolo del Foro di Milano, e del dott. Edoardo Gagliardi (identificato tramite tessera registro praticanti n. 2022001779).

Nel procedimento disciplinare promosso dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mediante atto di deferimento – provvedimento dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 17/2023 del 10 luglio 2023 – a carico dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD", per la presunta violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, a seguito della reiterata mancata comparizione della stessa associazione, né per tramite del suo rappresentante legale né tramite suo delegato, a seguito sia di apposita specifica convocazione del Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Avvocato Vincenzo Iaconianni, in qualità di Commissario straordinario del Comitato regionale FIM Campania, per le date del 17 settembre 2022, 22 ottobre 2022, 28 gennaio 2023 nonché a seguito della convocazione dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica per l'audizione fissata in data 24 maggio 2023.

### PRESO ATTO

- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - intendimento di deferimento - da parte dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 10/2023 dell'8 giugno 2023;



- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - atto di deferimento a giudizio - n. 17/2023 del 10 luglio 2023 mediante il quale l'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica contesta all'incolpata la presunta violazione dell'articolo n. 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica;

#### VISTA

- le convocazioni del Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni, in veste di Commissario straordinario del Comitato regionale FIM Campania per gli incontri fissati nelle date del 17 settembre 2022, 22 ottobre 2022, 28 gennaio 2023.
- il provvedimento di audizione dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica emesso in data 17 maggio 2023 per l'incontro fissato in data 24 maggio 2023,
- la denuncia effettuata dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni, in data 16 febbraio 2023 (Doc. "0");
- la documentazione prodotta dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica nel corso delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 85 del regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica;
- la memoria difensiva presentata dal Sig. Salvatore Schiano Di Cola, in qualità di Presidente della "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD", in data 22 giugno 23 (doc. "RE Olimpia Monte di Procida");
- vista la memoria depositata in data 1° ottobre 2023 dall'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" la quale è da ritenersi non ricevibile in quanto prodotta fuori dai termini concessi da questo Tribunale federale per la produzione di documenti.

#### CONSIDERATO

- che all'incontro del 17 settembre 2022 non era presente, senza giustificazione alcuna, il rappresentante legale dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" né un soggetto a ciò appositamente delegato, come emerge dagli atti prodotti dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica, e non contestati (doc. "DOC. 21");
- che all'incontro del 22 ottobre 2022 non era presente il rappresentante legale della "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" (doc. "DOC. 21");



- che le ragioni dell'assenza al suddetto incontro del 22 ottobre 2022, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica (doc. "DOC.17"), appaiono generiche, non circostanziate e in ogni caso non sufficienti, anche in ragione della reiterazione della condotta omissiva già perpetrata a seguito della mancata presenza all'incontro del 17 settembre 2022;
- che all'incontro del 28 gennaio 2023 non era presente, senza giustificazione alcuna, il rappresentante legale dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" (doc. "DOC. 20");
- che all'incontro di audizione disposto dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica per la data del 24 maggio 2023 il rappresentante legale dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" non si è presentato (Doc. "intendimento di deferimento");
- il disposto degli articoli 1, 2, 3, 16, 19 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica

EMETTE LA SEGUENTE  
DECISIONE MOTIVATA

Alla luce di quanto sopra,

il Tribunale federale ritiene che la condotta – di natura omissiva - sopra descritta da parte dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" integri gli estremi della violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica in quanto contraria ai basilari doveri ed obblighi sanciti dal regolamento stesso per le Associazioni e Società sportive poiché l'associazione non ha rispettato i provvedimenti degli organi federali della Federazione Italiana Motonautica, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva di cui al summenzionato articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

Pertanto, ai sensi degli articoli 16 e 27 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, questo Tribunale federale dispone la sanzione dell'ammenda a carico dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD", per euro 500,00 (euro cinquecento//00), da corrispondersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione



Italiana Motonautica questo Tribunale federale dispone altresì che, in caso di mancato pagamento dell'ammenda comminata a titolo di sanzione, si applicherà la commutazione automatica dell'ammenda nella sanzione inibitiva della sospensione da ogni attività sportiva per la durata di 6 (sei) mesi, di cui all'articolo 33 lettera d) del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, in caso di ri-affiliazione dell'associazione "OLIMPIA MONTE DI PROCIDA ASD" alla Federazione Italiana Motonautica.

Il Tribunale dispone inoltre a carico della parte soccombente la refusione delle spese e competenze di lite in favore della Federazione Italiana Motonautica, per euro 400,00 (euro quattrocento//00), oltre accessori.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 11.20 del giorno 2 ottobre 2023.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 2 ottobre 2023

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Dott. Giorgio Pozzoli